



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE



**ACCORDO DI LAVORO
TRA
LA PROCURA EUROPEA (EPPO)
E
LA GUARDIA DI FINANZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA COOPERAZIONE IN ATTIVITÀ FORMATIVE**

La Procura Europea (EPPO) e la Guardia di Finanza, in seguito denominate singolarmente "Partecipante" o, congiuntamente, "Partecipanti",

CON RIFERIMENTO all'Articolo 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea ("EPPO");

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, applicabile per ciò che riguarda i dati personali trattati dalla Guardia di Finanza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, applicabile per ciò che riguarda i dati amministrativi personali trattati da EPPO;

CONSIDERATO che la Scuola di Polizia Economico – Finanziaria costituisce un polo di alta formazione e riconosciuto centro di cultura e ricerca nelle materie giuridico – economiche tanto dagli Organi collaterali di numerosi Paesi esteri, quanto da primarie Organizzazioni internazionali quali Frontex, CIAT, CEPOL e GAFI;

al fine di stabilire una collaborazione per attività formative congiunte a beneficio di magistrati, giudici e funzionari di agenzie di *law enforcement* degli Stati membri (di seguito "funzionari nazionali") nonché di Procuratori Europei, Procuratori Europei Delegati e staff indicati dall'EPPO (di seguito "titolari di posizione EPPO") attraverso il lancio di un programma formativo sotto l'egida del c.d. progetto "EPPO Academy",

HANNO RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo di Lavoro fornisce il quadro di riferimento della collaborazione tra i Partecipanti nel programma di formazione EPPO denominato "EPPO Academy" al fine di implementare corsi di formazione, conferenze, seminari e altre attività addestrative per funzionari nazionali e titolari di posizione EPPO.

Il presente Accordo di Lavoro non preclude ulteriori attività formative organizzate con altri *partners* nell'ambito di tale progetto EPPO.

2. Le attività condotte ai sensi del presente Accordo di Lavoro sono soggette all'inclusione nei bilanci e nel programma di lavoro di ciascuno dei Partecipanti, nonché alla disponibilità dei rispettivi fondi. Esse saranno attuate nel rispetto delle regole e prassi dei Partecipanti.
3. L'individuazione di macro obiettivi e temi per le suddette attività formative è di competenza di EPPO. La Direzione della Scuola della Guardia di Finanza fornisce un quadro di consulenza e supporto per l'affinamento dei programmi di formazione, l'individuazione dei formatori, la definizione dei calendari delle attività da ospitare presso la propria sede con la consulenza e il supporto di EPPO. I potenziali partecipanti sono proposti da EPPO.

Articolo 2 (Sede delle attività formative)

Le attività formative hanno luogo presso la Scuola di polizia economico – finanziaria, sita in Lido di Ostia – Roma (di seguito indicata come SPEF) in una struttura fornita e finanziata dalla Guardia di Finanza o presso la sede EPPO in Lussemburgo, e presso altre sedi concordate dai Partecipanti.

Articolo 3 (Oneri)

1. In base alla disponibilità dei fondi, EPPO si fa carico dei seguenti costi:
 - a) stipendi e relative indennità dei titolari di posizione EPPO;
 - b) trasporti dalla sede di EPPO o dalle strutture decentralizzate di EPPO alle sedi di svolgimento delle attività formative effettuate ai sensi del presente Accordo di Lavoro, eccetto i costi coperti dalla Guardia di Finanza ai sensi del comma 2 g) del presente articolo;
 - c) partecipazione dei titolari di posizione EPPO e di consulenti esterni alle attività effettuate ai sensi del presente Accordo di Lavoro;
 - d) partecipazione di esperti agli eventi formativi effettuati ai sensi del presente Accordo di Lavoro, ad eccezione di quelli relativi a personale e consulenti della Guardia di Finanza;
 - e) sviluppo e gestione delle attività formative effettuate ai sensi del presente Accordo di Lavoro;
 - f) preparazione e produzione di materiale didattico;
 - g) se richiesto e concordato caso per caso, traduzione di materiale e interpretariato in lingue diverse dall'italiano;
 - h) ove possibile, organizzazione di attività formative presso altre sedi concordate dai Partecipanti.
2. La Guardia di Finanza fornisce la struttura per le attività effettuate ai sensi del presente Accordo di Lavoro in Italia e finanzia, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione:
 - a) l'organizzazione delle attività formative;
 - b) le attrezzature, incluse fotocopiatrici, *personal computer*, stampanti, e relativi costi di manutenzione, di utilizzo ed eventuale sostituzione, prevedendo altresì libero e gratuito uso della rete internet;
 - c) gli stipendi ed altre indennità relative al personale amministrativo del Corpo assegnato alle attività formative ai sensi del presente Accordo di Lavoro;
 - d) la partecipazione del personale della Guardia di Finanza alle attività formative (sia in qualità di esperti istruttori che negli altri casi);
 - e) la traduzione in italiano del materiale (qualora richiesta);
 - f) l'interpretariato in italiano (qualora richiesto);
 - g) i trasporti in Italia dello staff e dei partecipanti da aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale alla SPEF e viceversa, nonché i trasporti per le visite esterne alla sede di Roma previste da ciascun programma di attività, nei limiti di quanto concordato tra i partecipanti e rientrante nell'offerta formativa;

- h) tutti gli altri costi strettamente connessi all'organizzazione ed implementazione delle attività di formazione (diversi da quelli finanziati da EPPO ai sensi dell'art. 3, comma 1) e attività formative "sul posto" da tenersi presso le strutture della Guardia di Finanza.
3. I Partecipanti coprono i costi di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle norme finanziarie rispettivamente applicabili.
4. Le somme che la Guardia di Finanza addebita ai partecipanti, ai responsabili dei corsi ed agli istruttori con riferimento ai costi di vitto ed alloggio (ad es. colazione, altri pasti, *coffee break* ed altri momenti di socializzazione) sono stabilite dalla Guardia di Finanza consultando EPPO almeno sei (6) mesi prima dell'inizio del relativo evento. La Guardia di Finanza rilascia le relative quietanze ai partecipanti, ai responsabili dei corsi ed agli istruttori.

Articolo 4 (Protezione dei dati personali)

1. Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, i Partecipanti adottano il rispettivo quadro giuridico applicabile, in particolare, per la Guardia di Finanza, il Regolamento (UE) 2016/679 e, per EPPO, il Regolamento EPPO e il Regolamento (UE) 2018/1725.
2. I Partecipanti collaborano e si informano reciprocamente in modo appropriato per l'adempimento dei rispettivi obblighi. Questo include nel dettaglio la reciproca:
- a) informazione in caso di violazione dei dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo di Lavoro;
 - b) consultazione in caso di richieste degli interessati relative ai dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo e, in particolare, non concedere l'accesso prima di aver consultato l'altro Partecipante;
 - c) informazione nel caso in cui vi siano motivi per ritenere che i dati personali ricevuti o forniti ai sensi del presente Accordo siano inesatti o incompleti, o non dovevano essere trasmessi, nel qual caso il Partecipante ricevente intraprenderà le azioni appropriate.
3. I dati personali sono trasmessi per uno specifico scopo e non sono conservati più a lungo del necessario rispetto allo scopo per il quale sono trattati.

Articolo 5
(Nomi, marchi e loghi)

Nessuno dei Partecipanti può utilizzare i marchi o i loghi dell'altro Partecipante senza il previo consenso scritto dell'altro Partecipante. Nessuno dei Partecipanti può utilizzare il nome dell'altro Partecipante in modo tale da implicarne l'avallo o la paternità senza il previo consenso scritto dell'altro Partecipante.

Articolo 6
(Proprietà intellettuale)

I Partecipanti riconoscono l'importanza della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il presente Accordo di Lavoro non concede il diritto di utilizzare materiali appartenenti a, o creati da, ciascun Partecipante al di fuori del contesto delle attività di collaborazione contemplate dal presente Accordo di Lavoro.

Articolo 7
(Divulgazione)

1. I Partecipanti possono divulgare al pubblico il presente Accordo di Lavoro e le informazioni concernenti le attività realizzate nell'ambito del presente Accordo di Lavoro, in conformità con le relative politiche dei Partecipanti.
2. Qualsiasi condivisione di informazioni riservate tra i Partecipanti sarà soggetta alle rispettive politiche e procedure relative alla divulgazione di informazioni riservate. Ciascun Partecipante porrà in essere ogni azione volta a proteggere le informazioni riservate e/o classificate dell'altro Partecipante.

Articolo 8
(Modifiche)

Il presente Accordo di Lavoro può essere modificato, per iscritto, previo mutuo consenso tra i Partecipanti.

Articolo 9
(Validità, Rinnovo e Termine)

1. Il presente Accordo di Lavoro produce effetti dopo la firma di entrambi i Partecipanti e

rimarrà valido per un periodo di cinque (5) anni. Dopo tale termine, i Partecipanti possono accordarsi per iscritto per un ulteriore rinnovo dell'Accordo di Lavoro.

2. Ciascuno dei Partecipanti può porre fine al presente Accordo di Lavoro mediante preavviso scritto di sei (6) mesi all'altro Partecipante.
3. In tal caso, i Partecipanti concordano, se necessario, le misure atte ad assicurare che le attività intraprese ai sensi del presente Accordo di Lavoro siano portate a termine in maniera tempestiva e ordinata.
4. In caso di cessazione, riduzione o liquidazione delle attività formative ai sensi del presente Accordo di lavoro a causa della mancanza di fondi, tutti i costi conseguenti sono sostenuti ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo di Lavoro.

Articolo 10 **(Disposizioni amministrative)**

Dal presente Accordo di Lavoro non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica. I Partecipanti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione e bilancio vigenti.

Articolo 11 **(Comitato Direttivo e Punti di Contatto)**

1. Le attività ai sensi del presente Accordo di lavoro sono concordate da un Comitato Direttivo, i cui membri sono designati:
 - per la Guardia di Finanza italiana, dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale (o suo/a delegato/a);
 - per la Procura Europea (EPPO), dal Capo Unità *Operations and College Support* (o suo/a delegato/a).

Il Comitato Direttivo ha la responsabilità generale per le decisioni strategiche relative al presente Accordo di Lavoro, inclusa la responsabilità di formulare piani di lavoro per le attività da intraprendere ai sensi dello stesso Accordo.

2. Ciascun Partecipante designa di seguito il proprio Punto di Contatto con responsabilità generale per l'attuazione del presente Accordo di Lavoro:

Per la Guardia di Finanza:

Scuola di Polizia Economico – Finanziaria
via delle Fiamme Gialle, 14/16
00122 Lido di Ostia (Roma)
tel.: +39 0656311
email: RMo470000P@PEC.GDF.IT

Per la Procura Europea (EPPO):

Operations and College Support Unit
11, Avenue John F. Kennedy, 1855 – Lussemburgo
email: EPPO-supportservices@epo.europa.eu

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo di Lavoro:
 - a) si attua nel pieno rispetto degli obblighi nazionali e internazionali applicabili ai Partecipanti e in conformità al diritto dell'Unione europea;
 - b) non contraddice, supera o modifica in alcun modo le attribuzioni dei Partecipanti, le loro regole statutarie o qualsivoglia previsione normativa a loro applicabili;
 - c) non determina l'insorgere di obblighi giuridicamente vincolanti.
2. Ogni divergenza che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo di Lavoro è risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Partecipanti.
3. La lingua di lavoro tra i Partecipanti è l'inglese.

Firmato a ROMA, il 26/9/2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza, prevale il testo in lingua inglese.

Per EPPO,

Il Procuratore Capo Europeo



Per la Guardia di Finanza,

Il Comandante Generale


